

IMPRESE DI FAMIGLIA E SUCCESSIONE: COME EVITARE LITI E PAGARE IL GIUSTO

Recenti casi che hanno interessato alcune grandi famiglie imprenditoriali hanno portato alla ribalta quanto sia importante pensare in anticipo al passaggio generazionale delle aziende e pianificarlo. Il fenomeno non riguarda solo le grandi imprese, ma anche e soprattutto le pmi. A ben vedere, non si tratta semplicemente di un'esigenza di trasmissione intergenerazionale di patrimoni ma anche di una funzione sociale che riguarda la vita della stessa impresa e il mantenimento e la crescita dei posti di lavoro. Accanto a questo fenomeno, si registra anche la necessità di dividere i patrimoni, minimizzando le situazioni litigiose.

Ma come possono essere raggiunti questi obiettivi? Quale può essere un percorso efficiente?

Le valutazioni da fare

In primo luogo occorre mettere ordine nel patrimonio con un inventario dei beni di cui va verificata l'intestazione. Il passaggio può risultare meno banale di quanto sembri per la confusione che talvolta caratterizza le situazioni di partenza; si pensi, ad esempio, ai casi di conti correnti o di portafogli titoli cointestati tra moglie e marito (che sono quindi detenuti al 50% ciascuno). Il secondo passaggio prevede una valorizzazione dei beni il più oggettiva possibile. È un processo agevole per la liquidità, i portafogli titoli e le azioni quotate, meno semplice per gli immobili ed estremamente complesso per le partecipazioni in società non quotate (ad esempio in quella di famiglia).

L'importanza del processo di valorizzazione è fondamentale non solo per la volontà di destinare equamente il patrimonio agli eredi, ma anche per la necessità di rispettare i vincoli civili di carattere successorio. In particolare, una quota (la cosiddetta legittima), variabile a seconda della tipologia degli eredi e del loro numero deve essere destinata a determinati eredi, mentre la parte eccedente (la cosiddetta disponibile) può essere liberamente destinata, anche a soggetti terzi.

Dall'inventario alla valorizzazione dei beni, dalla «legittima» alla quota disponibile: guida ragionata per pensare (in anticipo) al passaggio generazionale. Due esempi, per grandi e piccole

di FRANCESCO NOBILI*

Il conto del Fisco

Le aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni

Grado di parentela	Franchigia esente	Aliquote sull'eccedenza	N.B. Nel caso di erede portatore di handicap grave la franchigia è di 1.500.000 euro. In presenza di immobili sono dovute le imposte ipotecarie e catastali
Coniuge e parenti in linea retta	1 milione di euro	4%	
Fratelli e sorelle	100 mila euro	6%	
Altri parenti*	Nessuna franchigia	6%	
Altri soggetti	Nessuna franchigia	8%	

* Fino al 4° grado e affini in linea diretta nonché affini in linea collaterale fino al 3° grado

Così si può dividere il patrimonio

Le quote da riservare ai familiari più stretti e quelle di cui si può disporre liberamente

Eredi legittimari	Quote di riserva o legittime	Porzione disponibile
Solo il coniuge	1/2 del patrimonio	1/2 del patrimonio
Coniuge e un figlio	1/3 al figlio e 1/3 al coniuge	1/3 del patrimonio
Coniuge e più figli	1/4 al coniuge e 1/2 ai figli da dividersi in parti uguali	1/4 del patrimonio
Solo un figlio senza coniuge	1/2 del patrimonio	1/2 del patrimonio
Due o più figli senza coniuge	2/3 da dividersi in parti uguali	1/3 del patrimonio
Ascendenti senza coniuge	1/3 da dividersi in parti uguali	2/3 del patrimonio
Ascendenti con coniuge	1/2 al coniuge e 1/4 agli ascendenti da dividersi in parti uguali	1/4 del patrimonio

della disponibile) può essere liberamente destinata, anche a soggetti terzi.

A tale ultimo fine, peraltro, risulta necessario redigere un testamento (sempre modificabile fino alla morte) per pianificare una successione più serena possibile. Si pensi, ad esempio, ai casi in cui, in assenza di un testamento, gli immobili vengono acquisiti in comunione dagli eredi, che devono proce-

dere successivamente ad una faticosa divisione. Per il calcolo della quota di legittima, si deve sommare al patrimonio caduto in successione, al netto dei debiti, il valore dei beni donati in vita.

Un procedimento complesso ereso ancor più difficile (e soggettivo) dal fatto che il valore dei beni non deve essere determinato alla data della donazione ma a quella del decesso. Si pensi, ad esempio, al caso di una donazio-

I passi da fare

Come si può pianificare la successione

- Inventario dei beni** e verifica della loro intestazione.
- Valorizzazione dei beni** (attenzione ai beni illiquidi come le partecipazioni in società non quotate).
- Redazione di un testamento** per una successione serena e per stabilire la destinazione della quota disponibile.
- Tenere conto delle donazioni effettuate in vita** dal de cuius ai fini del calcolo della quota di legittima (attenzione che il valore dei beni deve essere determinato alla data del decesso).
- Valutare la possibilità di destinare la maggioranza della partecipazione nella società di famiglia al figlio che lavora in azienda**, compensando gli altri figli con l'attribuzione di un maggior valore di immobili e di portafogli titoli (e con strumenti che limitano il diritto di voto ma danno diritto ad una distribuzione privilegiata degli utili).
- Valutare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione italiana.**
- Non sono soggetti a imposta i trasferimenti di quote sociali e di azioni effettuati a favore di discendenti e del coniuge;** per le società di capitali il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ex articolo 2.359 comma 1, numero 1, codice civile (maggioranza di voto nell'assemblea ordinaria) e a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento per successione.
- Valutare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione nei Paesi diversi dall'Italia** nelle fattispecie internazionali (ad esempio, immobili esteri ed eredi residenti all'estero).

Fonte: elaborazione L'Economia del Corriere

S. A.

rettamente o tramite una società) oltre a conti correnti e titoli. Il primo figlio è più coinvolto nella gestione della società di famiglia. L'imprenditore redige un testamento che prevede che la maggioranza della partecipazione nella società sia destinata al figlio che lavora in azienda, mentre gli altri figli vengono compensati con l'attribuzione di un maggior valore di immobili e di portafoglio liquido. Il tutto rispettando la quota di legittima e utilizzando la quota disponibile, ad esempio attribuendola in misura maggiore al fratello coinvolto nella gestione aziendale per tenere conto del valore più elevato della partecipazione rispetto agli immobili e al patrimonio liquido.

Per compensare ulteriormente i fratelli che non lavorano in azienda, si può anche prevedere che la società di famiglia destini loro azioni con diritto di voto limitato o strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono una distribuzione privilegiata di dividendi. Semplificando: controllo a chi gestisce l'azienda, diritto a un dividendo maggiorato per gli altri eredi.

Altro caso. Due fratelli (seconda generazione) detengono in quote uguali una partecipazione in una società che, oltre a svolgere l'attività imprenditoriale, possiede immobili e un patrimonio liquido. Viene effettuata una scissione non proporzionale della società in una società beneficiaria, mediante la quale la società viene «spaccata» in due in maniera orizzontale. In tal modo, il primo fratello continua a detenere (ma al 100%) la società scissa che svolge l'attività imprenditoriale, mentre il secondo fratello detiene (sempre al 100%) la società beneficiaria e può gestire autonomamente i patrimoni immobiliare e liquido detenuti da tale società.

Come si vede, una pianificazione successoria effettuata per tempo consente di preservare il patrimonio da trasmettere agli eredi, di rendere più serena la convivenza delle generazioni successive e di preservare la vita dell'impresa e la sua funzione sociale.

*Partner di Biscozzi Nobili

Le aliquote su trasferimenti e donazioni

Società, quando scatta l'esenzione

Un elemento da considerare attentamente nei passaggi generazionali e negli atti di liberalità è quello fiscale (imposta di successione e donazione). La normativa attuale prevede l'applicazione delle seguenti aliquote: 4% per i trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (ad esempio, i figli) sul valore netto eccedente, per ciascun beneficiario, un milione di euro (la franchigia); 6% per i trasferimenti a favore di altri soggetti della famiglia (franchigia di 100 mila euro per i trasferimenti tra fratelli e sorelle); 8% per i trasferimenti tra soggetti terzi (diversi da quelli già elencati).

Così, se i figli ricevono in successione o donazione dal padre beni al netto dei debiti per un valore di 1,5 milioni di euro ciascuno, l'imposta applicabile per testa è di 20 mila euro, ottenuta sottraendo da 1,5 milioni la franchigia di un milione (se non già utilizzata in donazioni precedenti) e moltiplicando il risultato per 4%. La base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta non è costituita, per gli immobili e per le partecipazioni in società non quotate, dal valore di mercato, ma, rispettivamente, dal valore catastale e dal patrimonio netto contabile (individuale e non consolidato) della società.

Di particolare interesse per i passaggi

generazionali delle imprese, è l'esenzione da imposta dei trasferimenti per successione o donazione di aziende di quote sociali e azioni, effettuati a favore di discendenti e del coniuge. Per le società di capitali il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo (maggioranza dei diritti di voto) della società e sempre che tale controllo sia detenuto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (per successione o donazione).

Se, ad esempio, il padre trasferisce ai due figli partecipazioni che rappresentano rispettivamente il 51% ed il 49% dei diritti di voto, l'esenzione si

applica solo sul primo trasferimento (che consente l'acquisizione del controllo da parte del primo figlio). L'agevolazione spetta anche se i figli, per effetto della successione e/o della donazione, acquisiscono la partecipazione di controllo in comproprietà. Con riferimento all'interpretazione di tale norma, si segnala l'orientamento — che prende spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2020 e che sembra essere recentemente stato accolto dall'Agenzia delle Entrate e, da ultimo, dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 6082/2023) — secondo il quale per non applicare l'imposta di successione e donazione è anche ne-

cessario che la società oggetto di trasferimento eserciti un'attività d'impresa. Tale interpretazione, sicuramente discutibile e non prevista espressamente dalla norma, potrebbe compromettere l'esenzione da imposizione per i trasferimenti di partecipazioni in talune tipologie di società immobiliari e di società holding. Un caso particolare è quello, sempre più frequente, di successioni e donazioni che coinvolgono più Paesi, come ad esempio avviene se sono trasferiti per successione immobili esteri o se alcuni componenti della famiglia sono residenti all'estero (figli residenti all'estero che ricevono un'eredità dal padre residente in Italia). In questi casi, oltre a valutare gli aspetti fiscali italiani, si dovranno considerare anche le eventuali imposte sulle successioni e donazioni applicabili nei Paesi esteri.

F. No.

© RIPRODUZIONE RISERVATA